



# CAPITOLI SOPRA LE PANATTERIE DELL'ILLVSTRISSIMA COMMVNITA DI VITERBO

**P**rima per l'appalto, & esercizio delle Panatterie di Viterbo doppo essere stata pigliata l'autorità dal Consiglio Generale deue farsi bando per la Città conforme al solito per vn giorno certo, a dare l'offerite scritte in Palazzo, a candela accesa conforme alli Capitoli, sopra il modo d'offerire alli prouenti, e Gabelle, della Communita; facendo poi obligo quelli, a quali resteranno come maggiori, e migliori Oblatori, e dando le donute sicurtà, da sottoscriuerfi prima nell'offerite stesse, e da approuarsi dal Consiglio Generale,

Item gl'Appaltatori, e Conduttori delle sopradette Panatterie, siano tenuti, & obligati incominciare a spianare i loro grani, che doueranno prouederli a spese, e rischio loro, e fare vendere il pane bianco, e nero, il primo di Settembre di ciasche anno, fin tuto il mese d'Agosto dell'Anno seguente, talmente che continouino vn'anno intero. E per tutto il detto tempo tenere Fornari, e venditori di pane, facendo lauorare li Forni, che si concorderanno ne' luoghi da stabilirsi tra di loro, e la Communita, e facendo fare pane dell'vna, e dell'altra forte in abbondanza, e tenendone tanto ne' Forni, quanto ne banchi in Piazza di S. Stefano, talmente che non manchi mai: dando due once più il nero del peso del bianco.

Item, che mancando vn Banco solo di tenere il pane bianco, o nero a vendere come sopra incorra nella pena di cinque scudi per ciasche volta, ma quando gli altri banchi siano prouisti, e ben finiti di pane dell'vna, e l'altra forte, & il banco che gli manca habbia il pane nel forno, o in pasta, non incorra in pena alcuna. E mancando il pane in due banchi come sopra, la pena raddoppi. E mancando il pane a tutti li Banchi incorrano in pena di scudi cento; ma se mancheranno di fare il pane, talmente che non ve ne sia ne i banchi, ne meno ne i forni incorrano in pena di scudi ducento, per ciasche banco, e forno, da applicarsi tutte le dette pene per vn terzo al Palazzo de' Signori Conseruatori, vn terzo all'abbondanza, e l'altro terzo alli luoghi Pij, & all'accusatore, con altre pene corporali ad arbitrio di Monsignore Illustrissimo Governatore.

Item siano tenuti li detti Appaltatori per le due fiere della Cerqua hauere, e tenere di continuo finita vna bottega abbondante di ogni forte di pane, sotto pena di scudi venticinque per ciasche volta, che mancherà, da applicarsi come sopra, & altre pene corporali ad arbitrio del predetto Monsignore Governatore. Ma fuori di dette fiere non possano, ne debbano vendere, o far vendere pane altroue, che nelli forni, e banchi sopradetti.

Item siano tenuti, & obligati dare, o fare dare a tutti il pane dell'vna, e dell'altra forte, di peso giusto stabilito, e trouandosi pane, che non sia di peso giusto, o in qualsuoglia modo mancheuole, s'incorra nella pena della perdita dell'istesso pane, e di venticinque giulij per ciasche volta, da applicarsi per l'ametà al Palazzo di detti Signori Conseruatori, e l'altra metà all'inuettore, & accusatore; E quando vi fosse mancamento notabile, & eccessiuo s'incorra anche nella pena corporale ad arbitrio di Monsignore Illustrissimo Gou. Dichiarando, che il pane si debba pesare a baiocchi sei, o quattro insieme per volta, e che si possa pesare se non quello, che sarà fatto il giorno istesso, e la notte precedente; E pesandosi altrimenti, e trouandosi di minore peso, non s'incorra in pena alcuna: quando però non fosse calo tanto notabile, che non possa essere accaduto dalla tardanza di pesarlo dopò, che sarà stato cotto. E mancando in sei pagnotte pesate insieme, come e sopra due once sole, non si debba attendere, ne s'incorra in pena alcuna, quando i Panattieri non incorressero più volte in simile mancamento.

Item siano obligati li detti Appaltatori spianare, e far spianare per seruitio delle dette panatterie, grano buono, e ben conditionato, e Monsignore Governatore, e li Signori Conseruatori posino in ogni tempo ricercare, & alstringere essi Appaltatori a mostrare il grano, che vorranno impiegare nelle dette Panatterie, accioche si possa vedere se siano buoni, e se ve ne sia prouisione sufficiente.

Item siano obligati essi Appaltatori fare il pane tanto sfiorato, quanto gramolato buono, ben leuito, ben cotto, e ben staggionato nel forno, e mancando di hauere le dette conditioni, o alcuna di esse, s'incorra nella pena della perdita del medesimo pane, da distribuirsi a lunghi Pij ad arbitrio di Monsignore Gou. e Signori Conseruatori.

Item siano tenuti vendere, e far vendere il tritello a baiocchi trentacinque la mezza, e la femola a baiocchi quindici la mezza, e non più in Viterbo, sotto pena di vno scudo per ciascheduna volta da applicarsi come sopra nel precedente capitolo. Ma a Forastieri lo possono vendere al prezzo che vorranno. Item siano obligati pagare la gabella del decimo del pane bollandolo conforme alli capitoli della gabella del decimo, eccetto che nelle fiere della Cerqua.

Item che sia lecito agli Appaltatori, & a tutti i fornari, e panattieri di fare pane a decina per quelli, che li daranno grano proprio, e non denari per pagamento di quello, il che si proibisce espressamente; sopra di che si possa dare giuramento tanto alli fornari, quanto a chi piglia il pane: ma li fornari, che seruono gli Appaltatori non possano fare pane a decina, ne pigliare grano per detto effetto, senza licenza degli stessi Appaltatori.

Item che essi Appaltatori siano obligati tanto per se stessi; quanto per i fornari loro vendere alle persone habitanti in Viterbo, e suo territorio quanto pane vorranno per vso loro, e delle famiglie; ma all'forastieri, e viandanti solamente quella quantità, che di tempo in tempo vorranno Monsignore Governatore, e Sig. Conseruatori.

Item che non possano essi Appaltatori, i loro fornari, o ministri, ouero alcuno di essi, per se stessi, o per mezzo di altri, sotto qualsuoglia pretesto, o causa eziandio necessaria, comprare alcuna quantità di grano in Viterbo da Cittadini, o habitanti in detta Città, o suo territorio, ancorche minima, sotto pena di scudi ducento per ciasche rubio, e volta; nella quale pena incorreranno ancora quelli, che lo venderanno, oltre alla perdita del grano, da applicarsi tutto alla pouertà di Viterbo, loco damnorum, & interesse, che così si conuiene: dimodo che tutto il grano, che douerà seruire per detto appalto debba essere forastiero, se detti Appaltatori non haueranno grano proprio da se stessi raccolti da loro, e non compro in Viterbo come sopra, o suo territorio.

Item che sotto le medesime pene, non possano comprare alcuna quantità di grano, che viene per venderfi, o che si vende in piazza, nè meno possano comprarlo, o farlo comprare nelle porte della Città, ouero mentre sarà in viaggio per venire nella detta Città, se non haueranno prima stabilita la compra nel luogo, donde verrà detto grano. ancorche forastiero.

Item per condizione espressa non possano gli Appaltatori pretendere alcuno defalco, moderazione, o alterazione, ne hauerli, ne meno dimandarli sotto qualsuoglia pretesto, opinato, & inopinato, eziandio per via di mera grazia de' Superiori.

Item che in ciascuno de' casi de' presenti capitoli, doue non sia specialmente applicata la pena, s'intenda applicata per la metà al Palazzo di detti Signori Conseruatori, e per l'altra metà alli auuicatori, & esecutore: riservata l'autorità ad essi Signori di potere accrescere, e diminuire le pene de' presenti capitoli, e mutarle di pecuniarie in corporali, come parrà a Monsignore Illustrissimo Governatore. E per le pene pecuniarie delli presenti capitoli siano obligati gli Appaltatori tanto per se stessi, quanto per i loro ministri, e fornari; & oltre alle pene siano tenuti a tutti i danni, spese, & interessi, che la Communita, & il popolo potessero in qualsuoglia modo patire, e si possa ancora fare prouedere, & adempiere il mancamento loro, a spese di quelli, e del tutto si debba stare alla semplice asserzione del Magistrato pro tempore, senza altra taxa di Giudicio, o altra appellazione, o ricorso.

Item che li fornari, e panattieri in qualsuoglia caso di mancamento come sopra, e non adempimento delle cose contenute ne' presenti capitoli, siano tenuti, & obligati come principali alle pene corporali, e pecuniarie in quelli contenute.

Item che durante l'appalto delle panatterie predette non sia lecito ad Altri, che a gli Appaltatori stessi; e loro ministri fare pane a vendere in detta Città, e suo territorio sotto pena di scudi venticinque per volta, e per ciascuno con la perdita del pane, da applicarsi per vn terzo alli Appaltatori, vn terzo al Palazzo de' Signori Conseruatori, e l'altro terzo all'inuettore, & accusatore: eccettuando di ogni tempo le ciambelle di qualunque forte, che sarà lecito di farle, e vendere all' Appaltatore della Ciambellaria.

Item che gli Hosti non possano vendere nell'hosterie loro altro pane, che quello de' gli Appaltatori delle Panatterie; e nelle dite fiere della Cerqua non possano comprare, ne vendere altro pane, che quello, che si vende nelle dette fiere da ministri di detti Appaltatori sotto le dette pene.

Item si faccia bando ad ogni istanza delli detti Appaltatori, e proibizione, che nessuno fornaro, o ministro di fornari possa comprare, ne spianare, o smaltire nelle panatterie per seruitio di quelle altro grano, o farina, che quello, o quella, che gli sarà dato delli predetti Appaltatori, ne alcun'altro gli possa vendere grano, ne meno i molinari possano macinare per detti fornari altro grano, che quello de' gli Appaltatori, ne alcuno possa portare a detti fornari altro grano, o farina, che quelli de' gli Appaltatori, sotto pena a tutti li sopradetti della perdita del grano, o farina, ouero prezzo di quello, e di tre tratti di corda da darseli in publico.

Item che li fornari, o panattieri, mentre li molinari caricano per i forni il Sabato, o altri giorni festiuu non siano obligati pagare alli predetti molinari altro, che la solita moltura loro.

Item che non sia lecito alli facchini pigliare, e portare grano per le panatterie, senza licenza in scriptis delli predetti Appaltatori.

Item che hauendo li detti Appaltatori bisogno di bestie per condurre in Viterbo il grano compro di fuori, i Signori Conseruatori siano tenuti prestarli ogni aiuto, e fauore, e forzare le bestie per andare a condurre il detto grano purchè sia comprato fuor del territorio di Viterbo.

Item che la detta Communita sia tenuta di fare le sue diligenze a fauore delli detti Appaltatori, accioche sia loro concessa ogni licenza necessaria per l'estrazione delli grani compri da loro da i luoghi fuor del territorio, per condurli in Viterbo, come sopra; e mancando il grano alle panatterie difetto di detta Communita li detti Appaltatori non siano tenuti.

Item che conoscendosi per le prouisioni fatte da detti Appaltatori, nel mese di Maggio che debba loro auanzare grano, Monsignore Governatore, & i Signori Conseruatori di quel tempo li concedino licenza di potere vendere quella quantità, che potesse auanzarli al prezzo corrente, ouero incredenzarlo al prezzo che ne cauano nello spiano, e non più.

Item che gli Appaltatori delle dette Panatterie possano pigliarle a banchi separati, o ad obligato come meglio decreteranno Monsignore Governatore, e Signori Conseruatori per beneficio publico; ma che non sia lecito ad essi Appaltatori sotto qualsuoglia pretesto, o colore cederle ad altri in tutto, o in parte, senza espressa licenza delli detti Monsignore Governatore, e Signori Conseruatori sotto pena di scudi cento, tanto a chi cede, quanto a chi farà ceduto per togliere via ogni collusione, che potesse nascere in danno publico.

Item che gli Appaltatori, e conduttori di dette panatterie, loro sicurtà, compagni, e ministri siano tenuti, & obligati tutti in solido offeruare inuiolabilmente tutti i statuti capitoli, decreti, bandi generali, & particolari fatti sopra le dette Panatterie, senza ripugnanza, o contradizione alcuna, consentendo, & intendendosi ogni volta, che haueranno pigliato, o piglieranno il detto Appalto, che habbiano consentito tutti come sopra, di potere essere astretti all'offeranza di quelli, & al pagamento delle pene, come sopra auanti gli Illustrissimi Signori Conseruatori predetti con il ricorso a Monsignore Illustrissimo Governatore quando si sentesse, o grauati da loro, conforme alli statuti, & Priuileggi Apostolico: non ostante qualsuoglia altro ricorso appellazione inhibitione, priuilegio, o immunità, eziandio Camerali a i quali in tutto, e per tutto, mentre contratteranno, come sopra con la detta Communita, doueranno espressamente rinunziare, & hauere rinunzato, e promesso con giuramento di non seruirsene, ne valersene in modo alcuno, sotto qualsuoglia pretesto: accioche la Communita, & il Popolo in vna causa tanto necessaria di pane restino bene cautelati, e non defraudati con pregiudicio, e danno publico, e priuato.

Item che li Signori Conseruatori pro tempore, siano tenuti, & obligati fare adempiere, & offeruare tutti li capitoli, e cose predette, tanto intorno alle pene, quanto intorno alli danni, & interessi, & ogni altra cosa, altrimenti siano tenuti di proprio.

Pietro Coretini Seg.

1637?